

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI
PETRIOLO – ANNO 2020**

(Legge Regionale 16.12.2005 n. 36 e succ. mod. ed int. - Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato con delibera consiliare n. 9 del 17.04.2020)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE,**

in esecuzione della determinazione n. del.....,

RENDE NOTO

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, non intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

In conformità di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del Decreto Legge n. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019 (come da parere rilasciato dalla PF Produzione Legislativa della Regione Marche con nota prot. n. 1139896 in data 25/09/2019), ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione ((; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale));

a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione));

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostri la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del singolo avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione, tutela e matrimonio.

Per nucleo familiare si intende, altresì:

- *“l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”*, (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 1);

- *“i conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”* (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 36)

Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Per conseguire l'assegnazione di un alloggio ERP sono necessari i seguenti requisiti:

- a. essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea *ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea* titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessore del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b. a bis). avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
 - c. avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Petriolo;
 - d. non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. Per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito ci si attiene ai criteri definiti dalla Giunta regionale.

Si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:

- mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone;

- e. avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia (DSU-ISEE), con valore ISEE 2019 non superiore ad € **11.768,00** (limite stabilito per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione della Regione Marche n. 2 del 20/01/2020). **Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali.**
- f. non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti per l'accesso debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere redatta in bollo da € 16,00 utilizzando esclusivamente gli appositi moduli in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Petriolo sito in Via Regina Margherita 43 (tel. 0733/550601) e sul sito internet del Comune.

Le domande dovranno pervenire al Comune dal / /2020 al / /2020 nelle seguenti modalità:

- Consegna a mano nei seguenti giorni: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9.00 alle

13.00;

- Consegna tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo:
- Comune di Petriolo via Regina Margherita n. 43 Cap. 62014 Petriolo (fa fede il timbro di spedizione);
- Consegna tramite PEC all'indirizzo comunepetriolomc@legalmail.it (in caso di invio tramite PEC, il mittente, in virtù di una autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andrà indicato, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972; in assenza della predetta autorizzazione, deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ISEE ANNO 2019
- codice fiscale;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale;
- carta di identità in corso di validità;
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a 0).
- visura catastale (se si richiede il punteggio per alloggio inadeguato);
- contratto di affitto debitamente registrato e, in caso di proroga, allegare il modulo RLI o la certificazione di validità rilasciata da Agenzia Entrate (se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, della legge 431/1998);
- eventuale provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale o documentazione che attesti la morosità incolpevole;
- eventuale verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
- eventuale Ordinanza di sgombero;
- eventuale sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l'assegnatario risulta la parte soccombente;
- eventuale sentenza di separazione;
- eventuali certificazioni di invalidità.

Art. 4 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le condizioni soggettive ed oggettive che danno luogo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Condizione soggettive

Il possesso delle condizioni soggettive determina l'attribuzione del seguente punteggio, tenendo presente che non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alle lettere c) e e):

a) per il reddito del nucleo familiare, come risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di importo non superiore al limite di € **11.768,00** (come stabilito con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione della Regione Marche n. 2 del 20/01/2020):

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	ISEE		
	FINO AD € 4.500,00	FINO AD € 9.000,00	FINO AL LIMITE DI REDDITO PER L'ACCESSO ALL'ERP
1 persona	2	1	0
2 persone	3	2	1
3 persone	4	3	2
4 o 5 persone	4,50	3,5	2,5
6 o più persone	5	4	3

Il suddetto punteggio è aumentato del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, della legge 431/1998.

In caso di attestazione ISEE con reddito pari a zero, per l'attribuzione del relativo punteggio il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

b) per il numero dei componenti del nucleo familiare:

Nuclei familiari composti almeno da tre persone:	punti 1
Nuclei familiari composti da quattro-cinque persone:	punti 2
Nuclei familiari composti almeno da 6 persone:	punti 3

c) per la presenza di persone anziane, con età superiore ai sessantacinque anni, nel nucleo familiare richiedente:

Presenza di un anziano nel nucleo familiare:	punti 1
Presenza di due anziani nel nucleo familiare:	punti 2
Presenza di tre o più anziani nel nucleo familiare	punti 3

d) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità, come dalla seguente tabella. Per portatori di handicap si intendono sia gli invalidi civili ((L. n. 118/71 – L. 508/88 – D.L.G. 509/88 – Legge 18/80 – Leggi 381 e 382/70 – L. 124/98), sia i soggetti riconosciuti tali ai sensi della L. 104/92

Tabella A

A	Dal 34% al 66% ovvero minore in situazione di handicap senza diritto all'indennità di frequenza	Punti 2
B	Dal 67% al 100% ovvero componente in situazione di handicap di cui alla L. 104/92 con carattere di permanenza ovvero minore di età con difficoltà persistenti a	Punti 3

	svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di frequenza. (art. 2 L. 118/71)	
C	100% con accompagnamento ovvero componente in condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 ovvero minore di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988)	Punti 4
D	Due o più disabili di cui uno con almeno il 67% ovvero in situazione di handicap di cui alla L. 104/92 con carattere di permanenza ovvero minore di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di frequenza. (art. 2 L. 118/71)	Punti 5

Nel caso in cui uno stesso soggetto adulto sia in possesso di ambedue le tipologie di handicap, i relativi punteggi non sono cumulabili ; in tal caso, verrà applicato il punteggio più favorevole per l'interessato.

Per invalidi civili, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 118/1971, si intendono i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, o se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione delle indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Per portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992, si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Sono altresì considerati portatori di handicap gli invalidi di guerra, di lavoro e per servizio ai quali vengono attribuiti punteggi in analogia a quanto previsto dalle tabelle sopra riportate.

e) per la presenza di minori di età non superiore a 14 anni nel nucleo familiare:

Presenza di un minore nel nucleo familiare:	punti 0,5
Presenza di due minori nel nucleo familiare:	punti 1
Presenza di tre minori nel nucleo familiare	punti 2
Presenza di quattro o più minori nel nucleo familiare	Punti 3

f) per i nuclei familiari monoparentali con minori a carico:

Nucleo monoparentale con un figlio a carico	punti 2
Nucleo monoparentale con due figli a carico	punti 3
Nucleo monoparentale con tre o più figli a carico	punti 4

Questa condizione si verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera

esclusiva alla cura e sostentamento di figlio/figli minore/i a causa di decesso/irreperibilità dell'altro genitore o al riconoscimento della filiazione naturale da parte dell'unica figura parentale richiedente l'accesso all'alloggio; tale situazione deve risultare anche anagraficamente, con un nucleo costituito esclusivamente da un genitore con figlio/i minore/i di anni 18 a carico a fini fiscali. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un convivente more uxorio e comunque con terze persone diverse da parenti e affini.

g) per i nuclei composti esclusivamente da giovani di età non superiore a trenta anni:

Una sola persona	punti 2
Due persone	punti 3
Tre o più persone	punti 4

h) per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli; in presenza di più anziani è considerato l'anziano con età superiore:

Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli	punti 2,5
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 70 anni, anche soli	punti 3
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 75 anni, anche soli	punti 4

i) per la presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

PRESENZA IN GRADUATORIA	ANZIANITA' IN GRADUATORIA	PUNTI
In relazione alla presenza continuativa del richiedente nelle graduatorie di assegnazione di alloggi ERP formulate dal Comune	0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni	Fino a max 5 punti

Tale punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi ERP anche in altri Comuni della Regione. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerata per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque, non faccia più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

j) per la residenza nel Comune che ha emanato l'avviso pubblico:

RESIDENZA NEL COMUNE	ANZIANITA' DI RESIDENZA	PUNTI
-----------------------------	--------------------------------	--------------

In relazione al tempo di iscrizione all'Anagrafe Comunale	0,25 punti per anno superiore al decimo fino al ventesimo	Fino a max 2,5 punti
---	---	----------------------

Tale punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Petriolo. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque, non faccia più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alle lettere c) ed h).

Condizione oggettive

1) abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 2 a 4 punti);

Abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del bando	punti 2
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando	punti 3
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione del bando	punti 4

2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);

Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando	punti 1
Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando	punti 2

3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);

Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando	punti 1
Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando	punti 2

3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche (da 1 a 2 punti).

Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile da almeno 1 anno antecedente la pubblicazione del bando	punti 1
Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile da almeno 2 anni antecedente la pubblicazione del bando	punti 2

4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica (da 1 a

3 punti);

da almeno 1 anno antecedente la pubblicazione del bando	punti 1
da almeno 2 anni antecedenti la pubblicazione del bando	punti 2
da almeno 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando	punti 3

5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti)
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a 4 punti);
- a seguito di ordinanza di sgombero (da 2 a 4 punti);
- a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi dell'articolo 20 septies, comma 2 (da 2 a 4 punti).

Il punteggio viene graduato dal Comune in relazione alla data di esecuzione del provvedimento come da seguente prospetto:

esecuzione del rilascio fissata entro sei mesi dalla pubblicazione del bando	punti 4
esecuzione del rilascio fissata entro un anno dalla pubblicazione del bando	punti 3
esecuzione del rilascio fissata dopo oltre un anno dalla pubblicazione del bando	punti 2

2. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

3. Le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune (www.comune.petriolo.it) e avrà validità biennale dalla data di pubblicazione, oltre tale termine decadrà automaticamente.

Art. 5 - VERIFICHE

Il Comune, in fase d'istruttoria delle domande, e l'apposita Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

In base alla disponibilità degli alloggi, l'assegnazione è effettuata in ordine di graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare.

Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16/12/2005 n. 36, così come modificata dalla L.R. 27/12/2006 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e nel vigente Regolamento comunale approvato con atto consiliare n. 9 del 17/04/2020.

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è la rag. Gigliola Temperini, tel. 0733/550601 e-mail: segreteria@comune.petriolo.mc.it

Art. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Petriolo, (con sede in Petriolo, Piazza San Martino, 1 (Sede provvisoria Via Regina Margherita n. 43); Petriolo (Email: segreteria@comune.petriolo.mc.it; PEC: comunepetriolomc@legalmail.it; centralino 0733.5500601), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla legge 32/00, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.

L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Petriolo.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.